SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 luglio 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 386.

Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilità di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine di non interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1,130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;

c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato permanente».

4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

Art. 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.

4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

Art. 3.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

a) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;

b) alle regioni in cui sono dislocati;

c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti possibile, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

4. Il Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro, può destinare gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 ai soggetti gestori i quali a seguito dell'attuazione del programma di cui al comma 1 abbiano avuto affidato l'impianto.

5. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i limiti dell'intervento di cui al comma 4.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0411

DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 387.

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG);

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione della predetta Azienda, al fine di poterla dotare di strumenti gestionali tali da garantire il costante adeguamento agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo del traffico aereo;

Considerato che la trasformazione in società per azioni è ritenuta la più adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati e che a tale fine si ritiene indispensabile transitare attraverso la formula organizzativa dell'ente pubblico economico, per consentire la necessaria gradualità nell'adeguamento delle procedure operative, tecniche ed amministrative;

Considerata, altresì, la natura strategica dell'attività posta in essere dall'Azienda, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 1.

Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni il 1° gennaio 1999, con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Entro la predetta data sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente svolge le attività e i servizi attribuiti alla competenza dell'AAAVTAG e quelli determinati nello statuto e nel contratto di programma di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ed aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, con riferimento al trasporto aereo, al settore economico o a quello amministrativo.

4. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG, durano in carica fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni e possono essere confermati presso quest'ultima. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

5. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

Art. 4.

Statuto

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

Art. 5.

Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 6.

Rapporti giuridici e patrimonio

1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1996, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

Art. 7.

Ordinamento contabile

1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. È prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996.

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile.

Art 8.

Personale

1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

3. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

6. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro il 30 giugno 1996 i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 5; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

7. Sono convalidate a tutti gli effetti le posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale dell'AAAVTAG in sede di primo inquadramento intervenuto nell'anno 1983 e quelle attribuite in forza degli accordi applicativi del contratto collettivo nazionale di lavoro 1988-1990, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1988, intervenuti tra l'AAAVTAG e le organizzazioni sindacali in data 12-14 novembre 1988, 29 aprile 1989 e 3 aprile 1990.

Art. 9.

Contratto di programma

1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Il contratto di programma:

a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;

b) definisce gli obiettivi e gli standards, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standards è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.

Capo II

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Assunzioni

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è autorizzata ad assumere personale operativo.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unità da impiegare in via prioritaria per le attività di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica, con età non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza già in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.

Art. 11.

Fondo di produttività

1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un «Fondo di compensazione per la produttività» con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il predetto Fondo potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Art. 12.
Esenzione fiscale

1. Tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG connessi con la trasformazione di cui all'articolo 1 sono esenti da imposte e tasse.

Art. 13.
Disposizioni finali

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.

2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo, rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*
VISCO, *Ministro delle finanze*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*
TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0413

DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 388.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1.
Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.»;

b) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente: «Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso»;

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1996»;

f) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 1996»;

g) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.»;

h) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

i) alla tabella *B* le parole: «10.000 a m», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m^3»;

l) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.

Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

2. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. Coloro che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e

1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

6. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

8. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 4.

9. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

10. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.

Art. 3.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 4.

Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio

1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.

Art. 5.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c-bis)*, e *2-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 6.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 8, comma 12, del presente decreto la cui sanatoria, ai sensi del presente decreto, sia subordinata a tale parere favorevole. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

Art. 7.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 30 settembre 1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali nonché dei casi di sospensione relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una commissione. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

4. I compensi spettanti ai componenti del suddetto organo collegiale sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla relativa spesa, pari a lire 60 milioni per l'anno 1994, lire 120 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nessun compenso è dovuto per il periodo 30 giugno-30 settembre 1996.

5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

6. Qualora il riesame si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

7. Possono essere oggetto del riesame di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

11. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

12. I compensi spettanti ai componenti dell'organo collegiale nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994, lire 120 milioni per l'esercizio 1995 e lire 60 milioni per l'esercizio 1996. Nessun compenso è dovuto per il periodo 30 giugno-30 settembre 1996.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Art. 8.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.».

4. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previsti dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico.».

5. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: «varianti», sono inserite le seguenti: «non essenziali».

6. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

7. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola

delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

8. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.».

9. All'articolo 23, dopo il comma secondo, è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».

10. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. I comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, lettera *b)*, e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché non vi sia aumento di altezza del colmo del tetto.».

11. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.».

12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

13. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

14. Gli atti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sentiti gli enti locali interessati. I pareri dovranno essere espressi entro sessanta giorni.

Art. 9.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazioni comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al

30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia).* — *1.* Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

8. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

9. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

10. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

11. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

12. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

13. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 388, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti.».

14. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

15. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

17. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:

a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;

b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici o idrogeologici non sanabile.

Art. 10.

Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico

1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, alle opere di particolare pregio artistico e/o architettonico con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purché il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente sopraintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici, purché sia rispettato il termine del 31 dicembre 1993 per le opere sanabili.

Art. 11.

Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche

1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977,

n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;

b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.

2. Lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0408

DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 389.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui all'articolo 5.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993,

n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 30 settembre 1996.

6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 3.

Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Art. 4.

Accelerazione delle procedure

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Art. 5.

Indagini concernenti la fattibilità e la compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici.

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, e all'articolo 2, possono essere svolte indagini concernenti la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti e sulla base delle indicazioni formulate dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso.

2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

Art. 6.

Destinazione fondi di cui alla lettera r-bis) *del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*

1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera *r-bis)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo è versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinati all'uso abitativo può essere stabilito con riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione, oppure può essere determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con possibilità di aumentare il prezzo così ottenuto fino al 20 per cento.

2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

Art. 8.

Esperti

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 9.

Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai commi 12, lettera *b)*, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale,» sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato)».

Art. 10.

Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti.

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«*13.* I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Art. 11.

Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Art. 12.

Interpretazione autentica

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Interventi in materia di edilizia statale

1. È differita al 30 settembre 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà pubblica.

3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno 1996.

Art. 14.

Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga

l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-*bis*.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La richiesta di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 388, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario *ad acta,* dal prefetto o dal provveditore agli studi.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario *ad acta*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo 1 indicato nell'allegato 1 al regolamento CEE n. 2081/93, con requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di 120 giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di 30 giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario di Governo.

7. Allo scopo di consentire un più esaustivo utilizzo dei finanziamenti già disposti a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è differito al 30 giugno 1996.

8. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovrà formulare il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995 gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti o comunque, ove, entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno così disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse, non superiore a lire 8 miliardi, può essere utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 15.

Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile

1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), dell'8 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), del 4 gennaio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1995), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

3. Per il completamento degli interventi di risanamento della laguna di Orbetello è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni per l'anno 1995, da trasferire all'apposito commissario. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 7584 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

Art. 16.

Interventi in materia ambientale

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo *2-bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti *A* e *B*, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.

4. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e relative proiezioni per l'anno 1997.

5. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 3 e 4 ai soggetti interessati, in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 3 agosto 1994, 20 dicembre 1994 e 21 dicembre 1995, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire 291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000 milioni e di lire 290.500 milioni previsti nella tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nonché delle disposizioni di cui al comma 4.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

8. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Norme per la tutela del suolo

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e 3407 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare alla regione Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla data del 31 dicembre 1995 in relazione alle cinque gestioni sequestrarie degli impianti di depurazione della regione Campania, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione agli enti gestori degli impianti. La materiale corresponsione degli importi è subordinata ad atto formale della regione Campania, con il quale la stessa assume la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre 1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a partire dal 1° gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati, nella misura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. L'attività gestionale relativa ai cinque impianti, esercitata dopo la scadenza di quella contrattualmente a suo tempo prevista, e sino al 31 dicembre 1995, sarà oggetto di apposito accertamento tecnico-amministrativo, cui si provvederà mediante commissioni, ciascuna composta da tre membri, da nominarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico delle stesse risorse assegnate al Ministero dei lavori pubblici per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. I compensi spettanti ai membri delle commissioni sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Conservano validità ed efficacia le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, adottate dal commissario *ad acta* ex articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nei procedimenti posti in essere relativi all'attività a lui demandata dallo stesso decreto legislativo.

8. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0409

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1996, n. 390.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1996;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni concernenti gli interventi straordinari da effettuare nelle città di Torino e Firenze per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimenti erariali agli enti locali

1. I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l'anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementati nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni. L'incremento percentuale è calcolato con riferimento ai contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995.

2. Il contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è attribuito, per l'anno 1996, in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente attribuiti a tale titolo per l'anno 1995, incrementati dei trasferimenti disposti per il 1996 ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59.

3. Il contributo per la perdita di gettito dell'I.C.I., conseguente alla revisione degli estimi catastali è determinato per l'anno 1996 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, e comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

4. Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

5. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene concesso per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 444 del 1995. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni.

6. Per l'anno 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forlì per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell'interno.

7. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995.

8. Il contributo per gli squilibri della fiscalità locale è attribuito per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all'ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, e, successivamente, dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995.

9. Per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti locali a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono quelle stabilite dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

10. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995.

11. Il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito un fondo dotato per l'anno 1996 di lire 3.000 milioni. I criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).

Art. 2.

Disposizione concernente i debiti fuori bilancio

1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991.

Art. 3.

Disposizioni tributarie

1. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni. La presente disposizione si applica agli atti pubblici formati ed agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: «all'intendenza di finanza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.».

3. Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1994 è differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal comma 2.

4. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, da ultimo differito al 31 gennaio 1996 con l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 444 del 1995, è ulteriormente differito al 31 ottobre 1996; la relativa delibera ha effetto dal 1997.

5. Per l'anno 1996, i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1996, sono prorogati al 31 marzo 1996. È conseguentemente prorogato di trenta giorni il termine entro il quale il concessionario del servizio deve versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito.

6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune.».

7. Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato.

8. All'articolo 3, comma 38, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel secondo periodo, del comma 31, non si applicano qualora gli enti pubblici territoriali o gli organi degli stessi ancorché dotati di personalità giuridicata, ovvero i soggetti che esplicano attività di smaltimento in base a concessione o appalto pubblico non abbiano corrisposto il tributo al soggetto passivo e sempreché quest'ultimo abbia versato detto tributo entro il 30 novembre 1996.».

Art. 4.

Denuncia ai fini ICIAP

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Se negli anni successivi a quello per il quale è presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto.»;

b) nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «deve essere notificato», sono inserite le seguenti: «anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento»;

c) nell'articolo 4, comma 7, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma *2-bis* dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera *b)* in caso di contestazione di dette liquidazioni;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.

Art. 5.

Emissione di prestiti obbligazionari

1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.

Art. 6.

Proroga dei termini

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 è prorogato al 29 febbraio 1996. È altresì differito al 31 maggio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

3. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono autorizzati, fino a quando dura l'inadempienza, ad effettuare le spese per le quali sussistono obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge. L'effettuazione delle spese è consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 31 gennaio 1996.

5. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

6. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995, prorogato al 30 giugno 1996 dal decreto-legge n. 444 del 1995, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.

7. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è prorogato al 31 dicembre 1996; il termine per la definitività degli atti previsto dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge è prorogato al 30 novembre 1996.

8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a totale carico dello Stato, relativi all'esercizio 1992, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1996.

Art. 7.

Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con provvedimento amministrativo del Ministero dell'interno.

2. Le somme esuberanti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco.

3. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno.

4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 444 del 1995 è soppressa.

Art. 8.

Servizio di mensa nelle scuole

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1996 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri determinati nell'importo massimo di lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 9.

Disposizioni relative ad assunzioni di personale

1. La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge regionale 1° agosto 1992, n. 23, della regione Lombardia, del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993, al cui onere si provvede con le risorse previste dal piano stesso, può essere prorogata fino al 31 dicembre 1996.

2. I vincitori dei corsi-concorso del progetto Ripam — riqualificazione della pubblica amministrazione — realizzato dal Formez possono essere assegnati anche in enti locali che abbiano deliberato di partecipare ai successivi corsi-concorso banditi nell'ambito del progetto medesimo.

Art. 10.

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 105.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1996; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di febbraio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, concernente la Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e il Consiglio europeo, si intende riferita anche alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i commi 2 e seguenti del medesimo articolo 1 si applicano agli interventi da effettuare nell'ambito delle finalità indicate dal comma 1 con spesa, anche parzialmente, a carico dei comuni e di altri amministrazioni ed enti pubblici nonché di società e organismi privati.

2. Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 e per le connesse esigenze amministrative, tecniche e logistiche è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da destinare ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione dei fondi alle contabilità speciali delle prefetture interessate, che, ove occorre, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 13.

Rettifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) al comma 2 le parole: «dei commi da 12 a 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 12»;

b) al comma 4 le parole: «ai commi da 12 a 14» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 12»;

c) al comma 8 le parole: «ai commi da 1 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 12»;

d) al comma 53 le parole: «ai commi da 48 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 48 a 52»;

e) al comma 80 le parole: «dei commi da 75 a 81» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 75 a 79».

Art. 14.

Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per aree destinate ad insediamenti produttivi

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; si applicano in quanto compatibili i commi 76, 77, 78, 79 e 81 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed i relativi introiti sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi.

Art. 15.

Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province ed alle comunità montane un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga invece disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0410

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Italservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano, già «Co.F.L.A.T. - Cooperativa di facchinaggio e lavoratori ausiliari del traffico - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Siena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° giugno 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Italservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano già «Co.F.L.A.T. - Cooperativa di facchinaggio e lavoratori ausiliari del traffico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siena, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Italservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, già «Co.F.L.A.T. - Cooperativa di facchinaggio e lavoratori ausiliari del traffico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siena, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Gianneschi in data 12 dicembre 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Di Masi, nato a Roma il 23 marzo 1958 e residente a Milano in via Belluno, 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4736

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Meyana - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Mesagne, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 29 novembre 1994 con la quale il tribunale di Brindisi ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Meyana - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Mesagne (Brindisi);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Meyana - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso in data 12 maggio 1988, rep. n. 134, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Cosima Muscogiuri, nata a Torre S. Susanna il 9 gennaio 1963 e residente in Oria in via A.B. Marsella, 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4737

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa utenti macchine agricole "Oltrepò Pavese" - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Albaredo Arnaboldi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 5 dicembre 1995 con la quale il tribunale di Voghera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Cooperativa utenti macchine agricole "Oltrepò Pavese" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa utenti macchine agricole "Oltrepò Pavese" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia), costituita per rogito notaio dottor Domenico Botta in data 7 febbraio 1964, rep. 20619, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Cavagnari Enrico, nato a Pavia il 10 novembre 1939, con studio in via Luigi Porta, 12, Pavia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4738

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa muratori & affini», in Vigevano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 settembre 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa muratori & affini», con sede in Vigevano (Pavia), dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa muratori & affini», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Cotta Morandini Carlo in data 22 dicembre 1901, rep. n. 5292, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Colombo, nato a Milano il 1° gennaio 1957, ivi residente, in via Fonzaso, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4739

DECRETO 11 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «Vigili Urbani» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Germano De Cinque in data 23 marzo 1979, registro società n. 1696, presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 741/168856;

2) società cooperativa edilizia «Vega» S.r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notaio Vittorio Colangelo in data 24 agosto 1982, registro società n. 861, presso il tribunale di Vasto, BUSC n. 927/194966;

3) società cooperativa edilizia «UNMS n. 2» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Alfredo Pretaroli in data 2 settembre 1980, registro società n. 1951, presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 841/179507;

4) società cooperativa edilizia «Domus Inail» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Amleto Franchi in data 1° giugno 1949, registro società n. 416, presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 212/25158;

5) società cooperativa edilizia «Alcide De Gasperi» S.r.l., con sede in San Salvo, costituita per rogito notaio Camillo Litterio in data 19 gennaio 1978, registro società n. 560, presso il tribunale di Vasto, BUSC n. 852/181057;

6) società cooperativa edilizia «San Cristoforo» S.r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notaio Vittorio Colangelo in data 2 febbraio 1985, registro società n. 1090, presso il tribunale di Vasto, BUSC n. 1018/210354;

7) società cooperativa edilizia «Lanciano Medaglia d'Oro» S.r.l., con sede in Lanciano, costituita per rogito notaio Giuseppe Colantonio in data 27 febbraio 1980, registro società n. 1238, presso il tribunale di Lanciano, BUSC n. 813/176617;

8) società cooperativa edilizia «Pro Domo Mea» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Stanislao De Risio in data 4 febbraio 1950, registro società n. 752, presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 227/29663.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 11 luglio 1996

Il direttore: COLACI

96A4696

DECRETO 12 luglio 1996.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di incollocabilità di cui al sopra citato art. 180 può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale dell'assegno di cui sopra;

Vista la delibera n. 706 del consiglio di amministrazione dell'INAIL, adottata, ai sensi dell'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il 19 giugno 1996, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1996;

Considerato che la misura proposta è stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1994 e il 1995 e registrate dall'ISTAT;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1996 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa è stabilito in L. 337.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4728

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1996.

Assoggettamento della S.p.a. I.R.A. Costruzioni, in Catania, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 22 aprile 1996 con la quale il tribunale di Catania ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. I.R.A. Costruzioni, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. I.R.A. Costruzioni e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. I.R.A. Costruzioni, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari nato a Catania il 7 novembre 1936, il dott. Giorgio Mazzanti nato a Milano l'11 agosto 1928, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione alla camera di commercio di Catania, all'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A4726

DECRETO 19 luglio 1996.

Modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente i poteri in materia di energia elettrica e gas che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita fino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'autorità di cui all'art. 2, comma 28, della stessa legge;

Visto il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1988, in ordine alle modalità di calcolo del contributo sull'energia prodotta con il gas naturale;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1995 che prevede, a partire dal consuntivo dell'anno 1995, la modifica dell'attuale metodologia di determinazione dell'onere termico per tenere conto della specificità di ciascun combustibile utilizzato;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1994 con il quale sono state, tra l'altro, determinate le aliquote di sovrapprezzo per i nuovi impianti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 che alla lettera *A)*, art. 15, fissa modalità amministrative e fiscali in ordine al pagamento delle fatture emesse dai produttori;

Vista la nota del 8 marzo 1996 della Cassa conguaglio per il settore elettrico con la quale si evidenzia il fabbisogno del conto sovrapprezzo nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

Visti i precedenti provvedimenti in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

Visto il decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, art. 1, comma 5;

Decreta:

Entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 21 luglio 1996, le seguenti disposizioni per la disciplina dei contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.

CAPITOLO I

Contributi di allacciamento

I contributi e i diritti fissi risultanti dal provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993, capitolo IV, sono sostituiti dai seguenti.

I. *Utenze a carattere continuativo o ricorrente in bassa tensione.*

1. Il contributo viene determinato, per ogni utenza da allacciare, dalla somma degli importi indicati alle successive lettere *a)* e *b)*:

a) importo per la distanza dalla cabina media/bassa tensione di riferimento:

Distanza	Importi dovuti (Lire)	
	Parte fissa	Importo agg.vo per ogni 100 m o frazione super. a 50 metri
*) entro 200 metri.	391.000	—
*) oltre 200 e fino a 700 metri		
- per i primi 200 metri . . .	391.000	—
- per ulteriore distanza . . .	—	196.000
*) oltre 700 e fino a 1.200 metri		
- per i primi 700 metri . . .	1.369.000	—
- per ulteriore distanza . . .	—	391.000
*) oltre 1.200		
- per i primi 1.200 metri . .	3.324.000	—
- per ulteriore distanza . . .	—	782.000

b) importo di L. 147.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta.

2. Per richieste di potenze superiori al valore per il quale e stato già corrisposto il contributo è dovuto all'impresa fornitrice l'importo di cui alla lettera *b)* per ogni kW in più, oltre il diritto fisso di L. 98.000.

3. Per gli allacciamenti con potenza a disposizione fino a 3,3 kW relativi a nuovi utenti in abitazioni ove i medesimi hanno la residenza anagrafica non si applicano le maggiorazioni di cui alla lettera *a)* per distanze superiori a metri 200, fermo restando la disposizione di cui al capitolo IV, punto 4, del provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993. Nel caso in cui venga successivamente richiesta una potenza a disposizione superiore a 3,3 kW l'impresa fornitrice ha la facoltà di rideterminare il contributo dovuto in base all'effettiva distanza, recuperando il minore importo addebitato.

II. *Utenze a carattere continuativo o ricorrente in media tensione fino a 50 kV (chilovolt).*

1. Il contributo viene determinato. per ogni utenza da allacciare, dalla somma dei seguenti importi:

a) L. 98.000 per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri dalla cabina alta/media tensione di riferimento, con un minimo di L. 980.000;

b) L. 117.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta.

2. Per richieste di potenza superiori al valore per il quale è già stato corrisposto il contributo è dovuto alla impresa fornitrice il corrispettivo di L. 117.000 per ogni kW in più, oltre il diritto fisso di L. 98.000.

3. Per le utenze già servite in bassa tensione per le quali, a seguito di richiesta di aumento della potenza massima, si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, il contributo viene determinato, indipendentemente dalla distanza dell'utenza dalla cabina alta/media tensione di riferimento, nella misura di L. 117.000 per ogni kW in più rispetto alla potenza già disponibile in bassa tensione, oltre a una quota fissa di L. 980.000.

III. *Utenze temporanee non ricorrenti.*

I contributi per gli allacciamenti di utenze con forniture temporanee, a carattere straordinario e non ricorrenti, sono cosi determinati:

1. Per allacciamenti e aumenti di potenza in bassa tensione nella misura di:

a) L. 39.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione, qualora non comportino la realizzazione di una cabina di media/bassa tensione;

b) L. 137.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione, qualora comportino la realizzazione di una cabina di media/bassa tensione.

2. Per allacciamenti e aumenti di potenza in media tensione L. 117.000 per ogni kW della potenza massima disponibile.

3. Per ciascuna operazione di allacciamento o di distacco richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, l'utente è tenuto a corrispondere l'importo di L. 39.000.

IV. *Riattivazione di utenze stagionali, modifiche contrattuali, subentri, volture.*

1. Per la riattivazione di utenze stagionali il contributo di allacciamento e distacco è fissato in L. 98.000.

2. Per le modifiche contrattuali, subentri e volture derivanti da richieste degli utenti che non comportino aumenti della potenza a disposizione è dovuto all'impresa fornitrice un diritto fisso di L. 98.000.

V. *Allacciamenti relativi a spettacoli viaggianti e simili.*

1. Agli allacciamenti in bassa tensione relativi a spettacoli viaggianti, quali circhi e simili, a riprese televisive, cinematografiche e simili ovvero quelli realizzati in occasione di manifestazioni popolari, religiose e simili, quando gli allacciamenti stessi non comportino la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti si applicano i seguenti contributi:

a) L. 66.000 per potenze impegnate fino a 3 kW;

b) L. 106.000 per potenze impegnate da oltre 3kW fino a 30kW;

c) L. 186.000 per potenze impegnate da oltre 30 e fino a 100 kW;

d) L. 266.000 per potenze impegnate superiori a 100 kW.

2. Per ciascuna operazione di allacciamento e di distacco richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, l'utente è tenuto a corrispondere l'importo di L. 39.000.

VI. *Allacciamenti di altre utenze.*

Nei casi di allacciamenti previsti dal titolo V del provvedimento CIP n. 42 del 30 luglio 1986 le imprese fornitrici hanno la facoltà di effettuare la fornitura richiesta tramite un impianto di generazione locale, installando, dove possibile, impianti alimentati da fonti rinnovabili. In tali casi il contributo a carico del richiedente viene determinato nella misura di L. 146.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione, oltre a una quota fissa di L. 1.064.000. Per i prezzi della fornitura di energia elettrica si applicano le vigenti norme e condizioni.

VII. *Disposizione generale.*

I nuovi valori si applicano alle richieste di allacciamento, di aumento di potenza, di voltura e di subentro presentate successivamente alla decorrenza della presente normativa.

CAPITOLO II

Cassa conguaglio per il settore elettrico

1. In relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 settembre 1995 l'ammontare dell'onere termico, a consuntivo per l'anno 1995 e a preventivo per l'anno 1996, si determina come segue:

a) per l'energia prodotta con impiego di metano si assumono i seguenti parametri:

un consumo specifico medio di 0,260 mc/kWh;

un prezzo del metano pari a 1,17 delle quotazioni medie del petrolio greggio importato (P.G.I.) rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del metano (8250 Kcal/mc) e degli oli combustibili (9800 Kcal/Kg medie);

b) per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso metano, un prezzo del combustibile equivalente pari a 0,97 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.) per un consumo di oli BTZ, STZ non inferiore al 78% della quantità complessiva di combustibili utilizzati;

c) per valori inferiori al suddetto rapporto di 0,78 la Cassa conguaglio per il settore elettrico procederà a una riduzione del coefficiente del P.G.I., calcolato mediante interpolazione lineare tra 0,80 e 0,97 per valori rispettivamente pari al 50% e al 78% delle quantità complessive di oli combustibili utilizzate.

2. La congruità dei suddetti parametri viene verificata annualmente:

per gli oli ATZ, BTZ e STZ in relazione all'andamento dei prezzi e alla composizione quantitativa degli oli impiegati;

per il metano, sulla base del prezzo medio di acquisto, franco centrale, risultante dai vigenti contratti, nonché della relativa produzione di energia elettrica e del corrispondente rendimento.

CAPITOLO III

Sovrapprezzi per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate

1. Con le modalità di cui al punto 1) delle disposizioni finali del provvedimento CIP n. 45 del 19 dicembre 1990 le aliquote di sovrapprezzo per nuovi impianti di cui al capitolo II, punto 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 sono sostituite dalle seguenti:

3,20 lire/kWh per le forniture in bassa tensione;

2,70 lire/kWh per le forniture in media tensione;

2,30 lire/kWh per le forniture in alta tensione.

2. Per le convenzioni stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui alla lettera *A)*, art. 15, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, per le parti relative al costo evitato di combustibile e alla componente correlata ai maggiori costi delle specifiche tipologie di impianto, sono effettuati dai cessionari nei limiti delle effettive disponibilità dei mezzi finanziari destinati alla copertura dei relativi oneri a norma delle disposizioni in vigore, in misura proporzionale tra tutti i concessionari e gli altri produttori beneficiari.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le presenti norme.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

96A4727

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Ripartizione del finanziamento per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, concernente la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale la Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dal predetto decreto legislativo n. 502/1992 e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1994, occorre assegnare alle regioni interessate la quota di rispettiva spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 marzo 1996;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 14 marzo 1996;

Delibera:

Per le esigenze di finanziamento dell'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico è assegnata alle regioni interessate la somma di L. 4.249.022.678 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1994. Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 205

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1994
FINANZIAMENTO ASSISTENZA HANSENIANI
E LORO FAMILIARI A CARICO

Regioni	Assegnazioni
Piemonte	52.129.400
Valle d'Aosta (*)	—
Lombardia	33.172.000
Provincia autonoma di Bolzano (*)	—
Provincia autonoma di Trento (*)	—
Veneto	25.660.688
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	602.737.000
Emilia-Romagna	43.976.997
Toscana	125.994.100
Umbria	—
Marche	21.279.875
Lazio	54.900.000
Abruzzo	35.443.600
Molise	38.830.000
Campania	313.553.250
Puglia	1.227.661.278
Basilicata	11.616.580
Calabria	721.408.160
Sicilia	729 525.500
Sardegna	211.134.250
Totale . . .	4.249.022.678

(*) Escluse dal finanziamento ai sensi dell'art. 34, legge n. 724/1994.

96A4698

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Ripartizione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, i quali dispongono, rispettivamente, che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi attribuiti a ciascuna regione;

Considerato che, qualora l'ammontare dei contributi risultasse difforme da quello stimato, il CIPE provvederà, a norma del comma 15 del predetto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996 ad esse effettivamente spettanti;

Visti gli articoli 3, commi 1 e 2, 34, comma 3, e 46, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 724/1994 che al comma 1 ha previsto la riconversione o la disattivazione degli ospedali con dotazione inferiore ai 120 posti letto ed al comma 2 ha disciplinato l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti, con l'applicazione alle stesse di una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante «misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) con la quale è stato determinato in 41.883 miliardi di lire lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998;

Considerato che, a seguito delle variazioni intervenute ai sensi delle predette disposizioni in materia di finanza pubblica, lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1996 di parte corrente ammonta a lire 41.041 miliardi;

Vista la propria deliberazione in data 2 giugno 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994 e la successiva integrazione in data 22 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1995, con la quale, tra l'altro, è stata assegnata alle regioni, in via provvisoria, la somma di lire 33.476,203 miliardi, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 di parte corrente;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 marzo 1996;

Considerato che tra le regioni beneficiarie del fondo di riequilibrio ex art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 risultano inadempienti le regioni Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio verso le quali potrà attivarsi il potere sostitutivo disciplinato dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 724/1994 e la successiva riduzione — da parte del Ministero del tesoro in sede di erogazione delle quote del quarto trimestre 1996 — della somma complessiva di lire 172,786 miliardi, secondo gli importi indicati nella predetta proposta del Ministro della sanità;

Considerato che nell'anno 1994 si è verificata una differenza pari a lire 2.820 miliardi tra i contributi sanitari stimati in sede di assegnazioni a titolo di acconto e quelli effettivamente riscossi dalle regioni e dalle province autonome;

Ritenuto, pertanto, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 di parte corrente, di procedere all'assegnazione alle regioni della predetta somma di lire 2.820 miliardi, quale integrazione del Fondo sanitario nazionale 1994 di parte corrente per contributi sanitari non riscossi;

Visti i pareri della Conferenza Stato-regioni in data 14 marzo 1996;

Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanità;

Considerato che occorre provvedere anche per il 1996 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore della Croce rossa italiana;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente, pari a lire 41.041 miliardi sono dedotte le seguenti somme:

a) lire 2.820 miliardi per l'integrazione dei contributi sanitari per l'anno 1994;

b) lire 169 miliardi da assegnare alla Croce rossa italiana;

c) lire 1.923,493 miliardi da accantonare in attesa di proposte del Ministro della sanità.

La residua somma di L. 36.128.507.000.000 è a carico dello Stato e comprende L. 2.654.370.000.000 per il finanziamento degli oneri relativi ai contratti ed alle convenzioni per l'anno 1996.

La somma da ripartire in via provvisoria per l'anno 1996 tra le regioni interessate, ammonta pertanto a L. 33.474.137.000.000, come indicato nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione e nella quale sono evidenziate anche le somme relative ai contributi sanitari presunti e le somme a carico dello

Stato, al lordo della quota relativa agli oneri contrattuali e convenzionali, che sarà oggetto di altra deliberazione da adottarsi in data odierna.

È assegnata, altresì, alla Croce rossa italiana, per l'anno 1996, la somma di lire 169 miliardi a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1996.

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996, per le finalità indicate in premessa, è inoltre assegnata alle regioni la somma di cui al punto *a)*, pari a lire 2.820 miliardi. Il predetto importo è ripartito come da allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 206

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1996
PARTE CORRENTE
(in milioni di lire)

Regioni	Contributi sanitari	Quota a carico Stato al lordo oneri contratti e convenzioni	Assegnazioni
Piemonte	4.333.793	2.388.716	2.185.868
Valle d'Aosta	129.528	—	—
Lombardia	10.486.348	3.963.917	3.543.380
Veneto	4.416.098	2.782.916	2.574.202
P.A. Bolzano	515.343	—	—
P.A. Trento	506.328	—	—
Friuli-Venezia Giulia	1.216.557	372.750	316.528
Liguria	1.726.281	1.091.904	1.013.384
Emilia-Romagna	4.241.318	2.192.741	2.007.610
Toscana	3.675.811	1.981.320	1.814.906
Umbria	736.360	606.007	567.189
Marche	1.287.447	1.002.605	934.594
Lazio	5.341.889	3.024.381	2.779.281
Abruzzo	831.308	1.183.332	1.123.502
Molise	192.008	312.243	296.567
Campania	3.185.950	5.696.342	5.425.165
Puglia	2.215.268	4.181.049	3.988.688
Basilicata	336.526	554.573	525.750
Calabria	1.105.105	1.995.433	1.897.448
Sicilia	3.017.784	1.979.907	1.740.024
Sardegna	1.113.709	818.371	740.051
Totale	50.610.759	36.128.507	33.474.137

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1996
PARTE CORRENTE
INTEGRAZIONE F.S.N. 1994 PER CONTRIBUTI
SANITARI NON RISCOSSI
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni
Piemonte	486.900
Valle d'Aosta	—
Lombardia	326.517
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	123.327
Friuli-Venezia Giulia	160.416
Liguria	191.760
Emilia-Romagna	425.957
Toscana	60.920
Umbria	46.614
Marche	43.731
Lazio	186.127
Abruzzo	92.742
Molise	33.341
Campania	111.150
Puglia	282.053
Basilicata	52.329
Calabria	30.051
Sicilia	84.384
Sardegna	81.681
Totale	2.820.000

96A4699

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Assegnazione alla regione Sardegna della terza quota per l'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana a valere sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità economiche europee in data 25 aprile 1990 con la quale, tra l'altro, è stato previsto un cofinanziamento comunitario al piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna da attuarsi in cinque anni, nonché sono state dettate delle precise indicazioni per l'attuazione del medesimo;

Considerato che nel mese di luglio 1992 il comitato veterinario permanente della C.E.E. ha espresso parere favorevole in ordine all'attuazione del piano medesimo;

Viste le proprie deliberazioni in data 12 agosto 1992 e 10 maggio 1995 con le quali è stato assegnato l'importo

complessivo di lire 15,5 miliardi quali quote di finanziamento dei primi due anni di attuazione del piano anzidetto il cui costo è stato valutato in 35 miliardi di lire.

Vista la decisione n. 95/25/CEE del Consiglio delle Comunità economiche europee in data 19 dicembre 1995 con la quale è stato approvato il piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, definendo, altresì, il livello del contributo finanziario della Comunità,

Tenuto conto che le quote annuali da erogare nel quinquennio sono state determinate in 9 miliardi di lire per il primo anno, e in lire 6,5 miliardi nei quattro anni successivi;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 marzo 1996, concernente l'assegnazione della terza quota per il finanziamento del piano pari a lire 6,5 miliardi,

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 14 marzo 1996;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, è assegnata alla regione Sardegna la somma di L. 6.500.000.000 per le finalità indicate in premessa.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 207

96A4697

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 luglio 1996

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 26 maggio 1995 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1995);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 24 luglio 1996 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 9,00 per cento all'8,25 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 24 luglio 1996 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 9,00 per cento all'8,25 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1996

Il Governatore: FAZIO

96A4805

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 15 luglio 1996

Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale di ruolo dell'I.N.F.N. dei profili di ricercatore e tecnologo dei livelli I, II e III; di collaboratore tecnico enti di ricerca; di operatore tecnico, funzionario di amministrazione; e di collaboratore di amministrazione.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»,

Vista la deliberazione n. 5318 del 23 febbraio 1996, con la quale il consiglio direttivo ha approvato il «Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale di ruolo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare»,

Vista la nota dell'Istituto del 26 marzo 1996, prot. n. 008251, con la quale la deliberazione n. 5318 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8 e 17 della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.) del 29 febbraio 1996, prot. n. SVE/975/C/10.0;

Vista la deliberazione n. 5428 del 26 giugno 1996 con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare ha approvato definitivamente il «Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale di ruolo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare dei seguenti profili: ricercatore e tecnologo dei livelli I, II e III; collaboratore tecnico enti ricerca; operatore tecnico, funzionario di amministrazione; collaboratore di amministrazione» ed ha dato mandato al presidente di procedere ai conseguenti adempimenti;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla emanazione del citato regolamento nel testo deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto;

Dispone.

1) È emanato il «Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale di ruolo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare dei seguenti profili: ricercatore e tecnologo dei livelli I, II e III; collaboratore tecnico enti ricerca; operatore tecnico, funzionario di amministrazione; collaboratore di amministrazione», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante.

2) La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989.

Frascati, 15 luglio 1996

Il presidente: MAIANI

ALLEGATO

REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DI RUOLO DELL'I.N.F.N. DEI SEGUENTI PROFILI: RICERCATORE E TECNOLOGO DEI LIVELLI I, II E III; COLLABORATORE TECNICO ENTI RICERCA; OPERATORE TECNICO; FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE; COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 1.
Bandi

1. I bandi di concorso sono emanati dal presidente dell'I.N F.N. con proprio provvedimento e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dell'emissione dei bandi viene informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. In ciascun bando devono essere indicati:

a) il profilo, il livello e il numero dei posti a concorso e le eventuali percentuali di riserva con la indicazione delle unità di posti corrispondenti previste rispettivamente da leggi a favore di determinate categorie e per il personale interno in conformità alla normativa vigente per l'I.N.F.N.;

b) la sede di lavoro di prima assegnazione;

c) i requisiti generali di ammissione e le eventuali deroghe;

d) il grado e il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale;

e) gli eventuali requisiti specifici previsti da disposizioni normative vigenti per l'I.N.F.N.;

f) le condizioni o le cause ostative all'ammissione al concorso;

g) il numero e tipo di prove, il punteggio attribuibile a ciascuna di esse. il programma di esame per le prove scritte e per la prova orale e il contenuto della prova pratica, la votazione minima da conseguire per il superamento di ciascuna prova;

h) i titoli valutabili ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;

i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i termini e le modalità di presentazione della documentazione che ne attesti il possesso;

l) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e degli eventuali documenti prescritti;

m) le dichiarazioni da rendere, a pena di esclusione, nella domanda di ammissione al concorso.

I bandi devono altresì contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Art. 2.
Esclusioni

1. I provvedimenti di esclusione dal concorso di candidati in difetto dei requisiti prescritti o che si trovino in condizioni ostative alla partecipazione al concorso o che nella domanda di ammissione abbiano omesso una o più dichiarazioni relative ai suddetti requisiti o condizioni ostative, sono adottati in qualsiasi momento dal presidente dell'I.N F N o da persona da lui delegata.

Art. 3.
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del presidente dell'I.N.F.N. e sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i dipendenti dell'I.N.F.N. o di altra istituzione od ente di ricerca e di sperimentazione, docenti e ricercatori universitari, nonché estranei all'Istituto. Non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n 546, i componenti del consiglio direttivo e della giunta esecutiva dell'I.N.F.N. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di composizione delle commissioni esaminatrici, si osservano le vigenti disposizioni di legge. Della composizione delle commissioni esaminatrici viene data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le commmissioni sono composte da un presidente, da due membri e da un segretario. Per i concorsi per i livelli I e II dei profili di ricercatore e tecnologo le commissioni sono composte da un presidente, da due a sei membri e da un segretario.

3. Le commissioni sono presiedute da personalità di riconosciuta competenza nelle materie cui il concorso si riferisce, e che rivesta una delle seguenti qualifiche:

a) per i concorsi a posti dei profili di dirigente di ricerca, primo ricercatore, dirigente tecnologo e primo tecnologo: docente universitario con qualifica di professore ordinario o straordinario o dipendente dell'I.N.F.N. o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di dirigente di ricerca, di dirigente tecnologo o di dirigente generale;

b) per i concorsi a posti dei profili di ricercatore e tecnologo: le medesime qualifiche di cui al predecente punto *a)* o docente universitario con qualifica di professore associato o dipendente dell'I.N.F.N. o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di primo ricercatore o di primo tecnologo;

c) per i concorsi a posti dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico enti ricerca ed operatore tecnico: le medesime qualifiche di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* o ricercatore universitario o dipendente dell'I.N.F.N. o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di dirigente o di ricercatore o di tecnologo;

4. Il segretario, scelto tra i dipendenti di ruolo dell'I.N.F.N., deve essere inquadrato in un profilo non inferiore a quello di collaboratore di amministrazione.

Art. 4.
Svolgimento delle prove - Diario

1. Il diario delle prove scritte è notificato ai singoli candidati ammessi al concorso con un preavviso non inferiore ai quindici giorni rispetto alle date fissate per lo svolgimento delle prove stesse.

2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedentemente sostenute. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 5.

Concorsi per esami

1. I concorsi per esami consistono in due prove scritte e in una prova orale comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ove tale conoscenza sia prevista quale requisito di accesso a determinati profili professionali. Una delle due prove scritte può essere a contenuto teorico-pratico.

2. Nei concorsi a posti per i profili di collaboratore tecnico enti ricerca e di operatore tecnico la prova a contenuto teorico-pratico può essere sostituita da una prova pratica attitudinale con riferimento alle attività che i candidati sono chiamati a svolgere. Per lo svolgimento della prova pratica, le norme vigenti in materia di espletamento delle prove scritte si applicano in quanto compatibili con la particolare natura della prova ed il contenuto della medesima.

3. I voti relativi alla valutazione delle prove sono espressi, di norma, in centesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre eventuali materie indicate nel bando e si intende superato quando sia riportata una votazione di almeno 70/100 o equivalente.

4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche o pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 6.

Concorsi per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, sulla base di criteri che la commissione esaminatrice determina prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi, precede le prove di esame.

2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità.

3. Ai sensi dell'art. 1, punto 2, lettera *g)*, del presente regolamento, nei bandi di concorso sono indicati i titoli valutabili ed il punteggio massimo complessivo agli stessi attribuibile. Tale punteggio non può in ogni caso essere stabilito in misura superiore ad 1/3 del punteggio massimo complessivo attribuibile.

4. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 7.

Concorsi per i livelli I e II dei profili di ricercatore e tecnologo

1. Nei concorsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio a posti per i profili di dirigente di ricerca, primo ricercatore, dirigente tecnologo e primo tecnologo si applicano le seguenti norme:

a) l'accertamento del possesso della professionalità, prevista dalle norme vigenti in materia quale requisito di accesso ai concorsi per i profili di dirigente tecnologo e primo tecnologo, è demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice;

b) la valutazione dei titoli e dell'esame colloquio viene effettuata mediante la formulazione di distinti giudizi della commissione esaminatrice;

c) sono ammessi a sostenere l'esame colloquio, ove previsto, i soli candidati per i quali nella valutazione dei titoli sia espresso dalla commissione esaminatrice un giudizio favorevole, in relazione al riconoscimento della capacità scientifica o tecnica acquisita, prevista dalle norme vigenti quale requisito per l'accesso al profilo al quale si riferisce il concorso;

d) le procedure concorsuali si concludono con una relazione analitica della commissione esaminatrice contenente i giudizi complessivi sui singoli candidati in base ai quali la commissione stessa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico;

e) nei casi in cui le norme vigenti in materia prevedono che l'accesso ad alcuni dei suddetti profili avvenga tramite concorso per soli titoli, la commissione esaminatrice formula il solo giudizio complessivo di cui al precedente punto *d)*;

f) le sede di lavoro di prima assegnazione, individuata tra quelle indicate nei bandi di concorso, è stabilita dal consiglio direttivo dell'I.N.F.N., avuto riguardo alle esigenze funzionali delle strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto, sentito il direttore della struttura interessata.

Art. 8.

Norma di rinvio

1. Per quanto riguarda:

a) i requisiti generali di ammissione;

b) le riserve di posti;

c) i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

d) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

e) la cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice;

i) gli adempimenti della commissione esaminatrice;

g) gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento della prova scritta,

h) gli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine della prova scritta,

e per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rimando alle norme vigenti in materia di assunzioni di personale di ruolo nel pubblico impiego, in quanto compatibili con il regolamento medesimo.

96A4700

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Reggio Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1995;

Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Reggio Calabria emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, e in particolare l'art. 26, comma quarto, recante l'integrazione della tabella II annessa al regio decreto citato n. 1652/1938 nel senso che la facoltà di giurisprudenza rilascia anche la laurea in scienze dell'amministrazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare gli articoli 9 e 11;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 recante, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario «ex novo» di «operatore della pubblica amministrazione» presso la facoltà di giurisprudenza di questo Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 — Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in giurisprudenza — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, recante l'approvazione della nuova tabella III dell'ordinamento didattico nazionale;

Visto, altresì, l'art. 3 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1994 testé citato recante i termini di tempo entro cui le università devono procedere ad adeguare alla nuova tabella III i corsi di laurea della facoltà di giurisprudenza attualmente attivati;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile e 6 maggio 1994 recanti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 citata;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1995, recante la modificazione della citata tabella III per l'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Reggio Calabria, relative principalmente all'adeguamento alla nuova tabella III del corso di laurea in giurisprudenza afferente alla facoltà di giurisprudenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare la modifica proposta nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il testo degli articoli dal 75 al 77 del regolamento didattico provvisorio, relativi in particolare all'ordinamento didattico del corso di laurea in «giurisprudenza», afferente alla facoltà di giurisprudenza, è soppresso e, con conseguente rinumerazione, sostituito dal seguente:

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Art. 1

Alla Facolta' di Giurisprudenza afferiscono:

a) il corso di laurea in **giurisprudenza**;
b) il corso di laurea in **scienze dell'amministrazione**;
c) i sottoelencati corsi di diploma di durata triennale di cui all'art. 1 del Decreto ministeriale 11.2.'94, pubblicato nella G.U. del 27.6.'94 e all'art. 1 della annessa Tabella III:
di consulente del lavoro;
di operatore giudiziario;
di operatore giuridico d'impresa.
d) il corso di diploma **di operatore della pubblica amministrazione** di cui al D. MURST 31.1.'92.

Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione e' ordinato, in attesa del suo previsto riassetto, dalle disposizioni in atto vigenti.

I corsi di diploma saranno ordinati in sede di approvazione del regolamento didattico di cui all'art. 11, comma secondo, della legge n. 341/'90.

Art. 2

I titoli di ammissione ai corsi di laurea ed ai diplomi universitari afferenti alla facolta' di giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3

Ove il senato accademico si avvalesse della facolta' di cui all'art. 2, punto 2, della ricordata tabella III, il consiglio di facolta' si esprimera' avendo a sua volta acquisito il parere dei consigli di corso di laurea.

Art. 4

Tra i corsi di laurea in giurisprudenza e di scienze della amministrazione vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 341/ '90.

Ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza possono essere riconosciuti validi gli esami superati nell'ambito del corso di laurea in scienze dell'amministrazione, secondo la valutazione di compatibilita' compiuta dal consiglio di facolta'.

Non sara' possibile il riconoscimento di esami che si chiedessero in corrispondenza delle annualita' dichiarate fondamentali ed obbligatorie.

Art. 5

Corso di laurea in giurisprudenza

Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

Il corso di laurea in giurisprudenza e' ordinato in ventisei annualita' , ha durata quadriennale e si conclude con un esame di laurea.

Art. 6

In attesa del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge 341/'90, valgono le seguenti disposizioni:

A) Sono individuati quali insegnamenti fondamentali obbligatori di ciascuna delle aree di cui all'art. 8 della tabella III i seguenti, nonche' dei settori scientifico-disciplinari di cui al D.P.R. 12/4/'94:

1. area del diritto amministrativo (settore N10X) :
   Diritto amministrativo.

2. area del diritto privato (settore N01X) :
   Diritto civile
   Due annualita' di Istituzioni di diritto privato

3. area del diritto commerciale (settore N04X):
   Diritto commerciale

4. area del diritto privato comparato (settore N02X):
   Diritto privato delle comunita' europee

5. area del diritto costituzionale (settore N08X):
   Diritto costituzionale

6. area del diritto del lavoro (settore N07X):
   Diritto del lavoro

7. area del diritto internazionale (settore N14X):
   Diritto internazionale

8. area del diritto penale (settore N17X):
   Diritto penale

9. area del diritto processuale civile (settore N15X):
   Diritto processuale civile

10. area del diritto processuale penale (settore N16X):
    Diritto processuale penale

11. area del diritto romano e diritti dell'antichita' (settore N18X):
    Istituzioni di diritto romano
    Storia del diritto romano

12. area della storia del diritto italiano (settore N19X):
    Storia del diritto italiano

13. area dell'economia politica (settore P01A):
    Economia politica

14. area della filosofia del diritto (settore N20X):
    Filosofia del diritto

B) Gli insegnamenti saranno distribuiti nell'ambito degli anni di corso come segue:

I ANNO

Diritto Costituzionale
Economia Politica
Istituzioni di Diritto Privato
Istituzioni di Diritto Romano
Storia del Diritto Romano
.............(insegnamento opzionale)

II ANNO

Diritto Commerciale
Diritto Internazionale
Diritto Penale
Istituzioni di Diritto Privato
Storia del Diritto Italiano
.... (insegnamento opzionale)
.... (insegnamento ")

III ANNO

Diritto Civile
Diritto del Lavoro
Diritto Amministrativo
Diritto processuale civile
.... (insegnamento opzionale)
.... (insegnamento ")
.... (insegnamento ")

IV ANNO

Diritto Privato delle Comunita' Europee
Procedura Penale
Filosofia del Diritto
.... (insegnamento opzionale)
.... (insegnamento opzionale)
.... (insegnamento opzionale)

La facolta' attiva insegnamenti finalizzati alla conoscenza della legislazione notarile, ordinamento professionale e deontologia forense, volontaria giurisdizione.

C) Ai fini del completamento del piano di studi, lo studente operera' le sue opzioni secondo i criteri fissati dal Consiglio di facolta' e nell'ambito degli insegnamenti attivati, i quali saranno determinati - anche avvalendosi della facolta' di cui all'art. 4 lett. d) della tabella III, allegata al D.M. 11.2.'94- all'interno delle aree disciplinari come fissate nell'art. 5 n. 2 della predetta tabella III allegata al D.M. 11.2.1994 e successive integrazioni e modificazioni, nonche' nel D.P.R. 12.4.'94 alle quali tutte si fa qui integralmente rinvio.

Nella determinazione dei criteri per le opzioni, la Facolta' terra' in considerazione che:

1) l'insegnamento opzionale di primo anno dovra' avere carattere storico-giuridico o metodologico introduttivo, a contenuto sia privatistico che pubblicistico
2) gli insegnamenti opzionali di II e III anno dovranno costituire, rispettivamente, una coppia e una terna di insegnamenti tra loro coordinati per metodi o programmi
3) gli insegnamenti opzionali di IV anno dovranno essere liberi, ancorche' eventualmente ricompresi in un elenco predisposto.

D) Tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio del corso di laurea in giurisprudenza hanno durata annuale. Il consiglio di facolta' valutera', anno per anno, l'eventuale opportunita' di compattarne lo svolgimento nell'ambito di un semestre o di suddistinguerlo in moduli di durata semestrale.

E) Il nuovo ordinamento andra' gradualmente a regime in quattro anni.
Gli studenti gia' iscritti completeranno il loro corso di studi secondo l'ordinamento degli esami vigente al momento della loro iscrizione. La facolta' determinera', con apposita delibera, i criteri per la convalida degli esami sostenuti agli studenti che opteranno per il nuovo regime ai sensi dell'art. 4 del D.M. 11/2/'94.

F) Per quanto non previsto dal presente regolamento didattico provvisorio, si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 7

Norma generale

Le discipline delle aree obbligatorie previste per il corso di laurea in giurisprudenza e per i corsi di diploma universitario di cui alla tabella III sono tratte dai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

1) area del diritto amministrativo (- e della giustizia amministrativa (N10X);
2) area del diritto bancario e del mercato finanziario (N05X);
3) area del diritto civile - e del diritto di famiglia) (N01X);
4) area del diritto civile e del diritto commerciale (N01X, N04X)
5) area del diritto commerciale (- e del diritto fallimentare) (N04X, N15X);
6) area del diritto comparato e comunitario (N02X), N04X), N11X), N14X);
7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario (N02X), N04X), N11X, N14X);
8) area del diritto costituzionale (N08X);
9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo (N08X, N09X, N10X);
10) area del diritto del lavoro (- e della previdenza sociale) (N07X);
11) area del diritto ecclesiastico (N12X);
12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (Profili istituzionali) (N14X);
13) area del diritto penale (N17X);
14) area del diritto processuale civile (N15X);
15) area del diritto processuale penale (- e dell'ordinamento giudiziario) (N16X);

16) area del diritto romano (N18X);
17) area del diritto tributario (N13X);
18) area della storia del diritto medioevale e moderno (N19X);
19) area filosofico - giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica) (N20X);
20) area storico - giuridica (N18X, N19X).

e inoltre:

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione (P02A, P02B, P02D);
2) area della finanza e della contabilità aziendale (P02C);
3) area della sociologia applicata (Q05A,Q05F);
4) area dell'economia politica (P01A);
5) area delle scienze dell'amministrazione (Q02X);
6) area economica (P01A), P01B, P01D, P01F, P01G, P01H,P01I, P01J);
7) area economico - finanzaria (P01A, P01B, P01C, P01D, P01F, P01G, P01H. P01I, P01J).

Art. 8

Sono attivabili tutti gli insegnamenti appresso indicati e comunquetutti quelli tratti dai settori scientifico-disciplinari cosi' come definiti dal D.P.R. 12 aprile '94, presso i corsi di laurea e i corsi di diploma universitario della facolta' di giurisprudenza :

N01X DIRITTO PRIVATO

Diritto Civile
Diritto di Famiglia
Diritto Sportivo
Istituzioni di Diritto Privato
Legislazione del Turismo (settore N01X)
Nozioni Giuridiche Fondamentali (settore N01X)

N02X DIRITTO PRIVATO COMPARATO

Diritto Anglo-Americano
Diritto dei Paesi Africani e Asiatici
Diritto dei Paesi dell'Est Europeo
Diritto dei Paesi di Lingua Francese
Diritto dei Paesi di Lingua Tedesca
Diritto dei Paesi Socialisti
Diritto dell'America Latina
Diritto Musulmano e dei Paesi Islamici
Diritto Privato Comparato
Diritto Privato delle Comunità Europee
Istituzioni di Diritto Privato Italiano e Comparato
Sistemi Giuridici Comparati

N03X DIRITTO AGRARIO

Diritto Agrario
Diritto Agrario Comparato
Diritto Agrario Comunitario
Diritto Agrario e Legislazione Forestale

N04X DIRITTO COMMERCIALE

Diritto Commerciale
Diritto Commerciale Comunitario
Diritto Commerciale Internazionale
Diritto d'Autore
Diritto della Cooperazione
Diritto Fallimentare (settore N04X)
Diritto Fallimentare e delle Procedure Concorsuali (settore N04X)
Diritto Industriale

N05X DIRITTO DELL'ECONOMIA

Controlli Pubblici nel Settore Creditizio e Assicurativo
Diritto Bancario
Diritto degli Intermediari Finanziari
Diritto della Borsa e dei Cambi
Diritto delle Assicurazioni
Diritto del Mercato Finanziario
Diritto ed Economia delle Fonti di Energia
Diritto Internazionale dell'Economia (settore N05X)
Diritto Privato dell'Economia
Diritto Pubblico dell'Economia
Diritto Valutario
Legislazione Bancaria

N06X DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Diritto Aeronautico
Diritto Aerospaziale
Diritto dei Trasporti
Diritto della Navigazione
Diritto delle Assicurazioni Marittime
Diritto Internazionale della Navigazione (settore N06X)

N07X DIRITTO DEL LAVORO

Diritto Comparato del Lavoro
Diritto della Previdenza Sociale
Diritto della Sicurezza Sociale
Diritto del Lavoro
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali
Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale
Diritto Sindacale
Relazioni Industriali

N08X DIRITTO COSTITUZIONALE

Diritto Costituzionale
Diritto Costituzionale Regionale
Diritto Parlamentare
Diritto Processuale Costituzionale
Giustizia Costituzionale

N09X ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Diritto e Legislazione Universitaria
Diritto Pubblico Generale
Diritto Regionale
Diritto Regionale e degli Enti Locali
Dottrina dello Stato
Istituzioni di Diritto Pubblico
Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica
Legislazione del Turismo (settore N09X)
Legislazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno
Nozioni Giuridiche Fondamentali (settore N09X)

N10X DIRITTO AMMINISTRATIVO

Contabilità degli Enti pubblici
Contabilità di Stato
Diritto Amministrativo
Diritto degli Enti Locali
Diritto dei Beni Pubblici e delle Fonti di Energia
Diritto dell'Ambiente
Diritto Minerario
Diritto Processuale Amministrativo
Diritto Scolastico
Diritto Urbanistico

Disciplina Giuridica delle Attività Tecnico-Ingegneristiche
Legislazione dei Beni Culturali
Legislazione delle Opere Pubbliche e dell'Edilizia
Legislazione Forestale

N11X DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

Diritto Amministrativo Comparato
Diritto Comparato dei Beni Culturali e Ambientali
Diritto Costituzionale Comparato
Diritto Costituzionale Italiano e Comparato
Diritto Pubblico Anglo-Americano
Diritto Pubblico Comparato
Diritto Pubblico Comparato degli Stati Africani

N12X DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO

Diritto Canonico
Diritto Ecclesiastico
Diritto Ecclesiastico Comparato
Storia del Diritto Canonico (settore N12X)
Storia delle Istituzioni Religiose
Storia e Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa (settore N12X)

N13X DIRITTO TRIBUTARIO

Diritto Finanziario
Diritto Tributario
Diritto Tributario Comparato
Sistemi Fiscali Comparati (settore N13X)

N14X DIRITTO INTERNAZIONALE

Diritto degli Scambi Internazionali
Diritto del Commercio Internazionale
Diritto delle Comunità Europee
Diritto delle Comunicazioni Internazionali
Diritto Diplomatico e Consolare
Diritto Internazionale
Diritto Internazionale del Lavoro
Diritto Internazionale della Navigazione (settore N14X)
Diritto Internazionale dell'Economia (settore N14X)
Diritto Internazionale Privato
Diritto Internazionale Privato e Processuale

Diritto Processuale Comunitario (settore N14X)
Organizzazione Internazionale
Tutela Internazionale dei Diritti Umani

N15X DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Diritto dell'Arbitrato Interno e Internazionale
Diritto dell'Esecuzione Civile
Diritto Fallimentare (settore N15X)
Diritto Fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N15X)
Diritto Processuale Civile
Diritto Processuale Civile Comparato
Diritto Processuale Comunitario (settore N15X)
Diritto Processuale del Lavoro
Diritto Processuale Generale
Ordinamento Giudiziario (settore N15X)
Teoria Generale del Processo (settore N15X)

N16X DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Diritto dell'Esecuzione Penale
Diritto e Procedura Penale Militare (settore N16X)
Diritto Penitenziario
Diritto Processuale Penale Comparato
Istituzioni di Diritto e Procedura Penale (settore N16X)
Ordinamento Giudiziario (settore N16X)
Procedura Penale
Procedura Penale Militare
Teoria Generale del Processo (settore N16X)

N17X DIRITTO PENALE

Criminologia (settore N17X)
Diritto e Procedura Penale Militare (settore N17X)
Diritto Penale
Diritto Penale Amministrativo
Diritto Penale Commerciale
Diritto Penale Comparato
Diritto Penale dell'Ambiente
Diritto Penale del Lavoro
Diritto Penale dell'Economia
Diritto Penale Militare
Istituzioni di Diritto e Procedura Penale (settore N17X)
Legislazione Minorile

N18X DIRITTO ROMANO E DIRITTO DELL'ANTICHITA'

Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo
Diritti Greci
Diritto Bizantino
Diritto Penale Romano
Diritto Pubblico Romano
Diritto Romano
Epigrafia Giuridica
Esegesi delle Fonti del Diritto Romano
Filologia Giuridica
Istituzioni di Diritto Romano
Organizzazione Amministrativa Romana
Papirologia Giuridica
Storia del Diritto Romano
Storia della Costituzione Romana

N19X STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

Diritto Comune
Diritto e Istituzioni Medievali
Esegesi delle Fonti del Diritto Italiano
Istituzioni Giuridiche Medievali e Moderne
Storia degli Ordinamenti degli Stati Italiani
Storia del Diritto Canonico (settore N19X)
Storia del Diritto Commerciale
Storia del Diritto della Navigazione
Storia del Diritto Internazionale
Storia del Diritto Italiano
Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo
Storia del Diritto Penale
Storia del Diritto Pubblico Italiano
Storia dell'Amministrazione dello Stato Italiano
Storia delle Codificazioni Moderne
Storia delle Costituzioni Moderne
Storia del Pensiero Giuridico Moderno
Storia e Legislazione delle Istituzioni Scolastiche

N20X FILOSOFIA DEL DIRITTO

Diritti dell'Uomo
Filosofia del Diritto
Informatica Giuridica
Logica Giuridica
Metodologia della Scienza Giuridica
Teoria dell'Interpretazione

Teoria e Tecnica della Normazione e dell'Interpretazione
Teoria Generale del Diritto

N21X SOCIOLOGIA DEL DIRRITO

Antropologia Giuridica
Istituzioni Giuridiche e Mutamento Sociale (settore N21X)
Sociologia del Diritto (settore N21X)

P01A ECONOMIA POLITICA

Analisi Economica
Dinamica Economica
Economia Politica (settore P01A)
Istituzioni di Economia (settore P01B)
Macroeconomia
Microeconomia
Storia dell'Economia Politica

P01B POLITICA ECONOMICA

Analisi Economica Congiunturale
Economia Applicata
Economia dei Beni e delle Attività Culturali (settore P01B)
Economia del Lavoro
Economia delle Istituzioni (settore P01B)
Economia dell'Ambiente (settore P01B)
Economia dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica
Economia Sanitaria (settore P01B)
Politica Economica (settore P01B)
Politica Economica Agraria
Politica Economica Europea
Programmazione Economica
Sistemi di Contabilità Macroeconomica
Sistemi Economici Comparati

P01C SCIENZA DELLE FINANZE

Economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C)
Economia dei tributi
Economia delle istituzioni (settore P01C)
Economia dell'ambiente (settore P01C)
Economia della sicurezza sociale
Economia della spesa pubblica

Economia pubblica
Economia sanitaria (settore P01C)
Finanza degli enti locali
Scienza delle finanze
Sistemi fiscali comparati

P01D STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO

Storia del Pensiero Economico
Storia dell'Analisi Economica

P01F ECONOMIA MONETARIA

Economie dei Mercati Monetari e Finanziari
Economia Monetaria
Economia Monetaria Internazionale
Economia Politica (settore P01F)
Politica Economica (settore P01F)
Politica Monetaria
Sistemi Finanziari Comparati

P01G ECONOMIA INTERNAZIONALE

Economia dell'Integrazione Europea
Economia Internazionale
Economia Politica (settore P01G)
Istituzioni Economiche Internazionali
Politica Economica (settore P01G)
Politica Economica Internazionale

P01H ECONOMIA DELLO SVILUPPO

Cooperazione allo Sviluppo
Economia dei Paesi in via di Sviluppo
Economia della Popolazione
Economia dello Sviluppo
Economia Politica (settore P01H)
Politica dello Sviluppo Economico
Politica Economica (settore P01H)
Sviluppo delle Autonomia Agricole
Teoria dello Sviluppo Economico

P01I ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI

Economia del Settore dei Trasporti
Economia delle Attività Terziarie
Economia delle Fonti di Energia
Economia dell'Impresa
Economia delle Forme di Mercato
Economia dell'Innovazione
Economia Industriale
Politica Economica (settore P01I)

P01J ECONOMIA REGIONALE

Economia dei Trasporti
Economia del Territorio
Economia del Turismo
Economia delle Grandi Aree Geografiche
Economia Regionale
Economia Urbana
Pianificazione Economica Territoriale
Politica Economica e Regionale

P02A ECONOMIA AZIENDALE

Analisi e Contabilità dei Costi
Economia aziendale
Economia dei Gruppi, delle Concentrazioni e delle Cooperazioni Aziendali
Economia delle Aziende delle Amministrazioni Pubbliche
Economia delle Imprese Pubbliche
Gestiobne Informatica dei Dati Aziendali
Istituzioni e Dottrine Economiche Aziendali Comparate
Metodologie e Determinazioni Quantitative di Azienda
Programmazione e Controllo
Programmazione e Controllo nelle Amministrazioni Pubbliche
Ragioneria Generale ed Applicata
Revisione Aziendale
Storia della Ragioneria
Strategia e Politica Aziendale
Tecnica Professionale

P02B ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

Economia e Gestione delle Imprese
Economia e Gestione delle Imprese Commerciali

Economia e Gestione delle Imprese di Servizi
Economia e Gestione delle Imprese di Servizi Pubblici
Economia e Gestione delle Imprese di Trasporto
Economia e Gestione delle Imprese Industriali
Economia e Gestione delle Imprese Internazionali
Economia e Gestione delle Imprese Turistiche
Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali
Economia e Tecnica della Pubblicità
Economia e Tecnica della Comunicazione Aziendale
Economia e Gestione dell'Innovazione Aziendale
Gestione della Produzione e dei Materiali
Marketing
Marketing Internazionale
Strategia di Impresa
Tecnica Industriale e Commerciale

P02C FINANZA AZIENDALE

Analisi Finanziaria
Finanza Aziendale
Finanziamenti di Aziende
Finanza Aziendale Internazionale

P02D ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Organizzazione Aziendale
Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali
Organizzazione della Produzione
Organizzazione del Lavoro
Organizzazione delle Aziende Commerciali
Organizzazione delle Aziende di Credito
Organizzazione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
Organizzazione delle Aziende Industriali
Organizzazione e Controllo Aziendale
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

Q02X SCIENZA POLITICA

Amministrazione Comparata
Analisi delle Politiche Pubbliche
Analisi del Linguaggio Politico (settore Q02X)
Comunicazione Politica (Q02X)
Governo Locale
Metodologia della Scienza Politica
Organizzazione e Comportamento Giudiziario

Organizzazione e Comportamento legislativo
Organizzazione Politica Europea
Partiti Politici e Gruppi di Pressione
Politica Comparata
Relazioni Internazionali
Scienza dell'Amministrazione
Scienza Politica
Sistema Politico Italiano
Studi Strategici
Teoria dell'Organizzazione
Teoria dello Sviluppo Politico
Teoria Politica

Q05A SOCIOLOGIA GENERALE

Analisi del Linguaggio delle Scienze Sociali
Metodi e Tecniche del Servizio Sociale
Metodi Quantitativi per le Scienze Sociali
Metodologia delle Scienze Sociali (settore Q05A)
Metodologia delle Scienze Umane
Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale
Politica Sociale
Principi e Fondamenti del Servizio Sociale
Sistemi Sociali Comparati
Sociologia
Sociologia dei Gruppi
Sociologia della Salute
Sociologia della Scienza
Sociologia della Sicurezza Sociale
Sociologia dello Sviluppo (settore Q05A)
Sociologia del Mutamento
Storia del Pensiero Sociologico
Teoria dei Processi di Socializzazioe
Teoria e Metodi della Pianificazione Sociale

Q05F SOCIOLOGIA GIURIDICA E MUTAMENTO SOCIALE

Istituzioni Giuridiche e Mutamento Sociale (settore Q05F)
Sociologia del Diritto
Sociologia dell'Ordinamento Giudiziario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 24 giugno 1996

Il rettore: PIETROPAOLO

96A4701

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 284, recante: «Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».

Il decreto-legge 25 maggio 1996, n 284, recante· «Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1996.

96A4741

Mancata conversione del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285, recante· «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1996.

96A4729

Mancata conversione del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale».

Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1996.

96A4730

Mancata conversione del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996».

Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1996.

96A4731

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla signora Rina Ferriani con testamento pubblico registrato per atto dott.ssa Anna Guglielmi, notaio in Milano, n. rep. 51691, consistente in quanto contenuto nel certificato a custodia titoli n. 031/08091885 presso la Cassa di risparmio di Bologna, filiale di Crevalcore, per un valore nominale di L. 308 125 000.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig Luigi Pirazzi con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Francesca Testa, notaio in Milano, n. rep. 73607, consistente nel saldo del conto corrente n. 4918 presso il Banco di Roma, agenzia n. 12 di Milano, intestato al *de cujus* per un ammontare di circa L. 108.842.862.

96A4707

Autorizzazione all'associazione «Anni Verdi», in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 l'Associazione «Anni Verdi» in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Roma, via Dionisio n. 94, destinato all'ampliamento della sede legale dell'Associazione stessa.

96A4708

Rettifica di decreto concernente autorizzazione all'Associazione italiana sclerosi multipla, in Roma, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996, di rettifica del decreto ministeriale 15 ottobre 1993, l'Associazione italiana sclerosi multipla, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità della sig ra Loredana Moro, nella misura di un sesto dell'asse ereditario, consistente in un immobile sito in Padova e in un conto corrente presso la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

96A4709

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in San Giorgio Jonico (Taranto), via Tintoretto, angolo via Botticelli, del periziato valore di L. 345.000.000.

96A4710

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follerau in Bologna, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 l'Associazione italiana amici di Raoul Follerau, con sede in Bologna, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Zorzi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Fietta, notaio in Bassano del Grappa, n. rep. 27448, consistente in un immobile sito in Maser (Treviso), via Caldirolo, del periziato valore di L. 120.000.000.

96A4711

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un'eredità

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità della sig.ra Margherita Tavella, disposta con testamento pubblico registrato per atto dott. Gianfranco Re, notaio in Mocalieri, n. rep. 33194, consistente in un terzo, pari a L. 68.352 024, del patrimonio relitto in beni mobili ammontante a L. 205.056.060, con l'onere di utilizzare i beni oggetto dell'eredità per l'istituzione di borse di studio.

96A4712

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 luglio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1511,64
ECU	1918,88
Marco tedesco	1018,63
Franco francese	301,00
Lira sterlina	2346,82
Fiorino olandese	907,62
Franco belga	49,428
Peseta spagnola	12,029
Corona danese	264,11
Lira irlandese	2439,79
Dracma greca	6,400
Escudo portoghese	9,903
Dollaro canadese	1102,26
Yen giapponese	14,055
Franco svizzero	1255,41
Scellino austriaco	144,75
Corona norvegese	236,79
Corona svedese	230,61
Marco finlandese	334,92
Dollaro australiano	1192,23

96A4804

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento termale denominato «Bibione Thermae», in S. Michele al Tagliamento.

Con provvedimento n 2868 del 25 giugno 1996 la giunta regionale del Veneto ha deliberato.

di rilasciare — esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 40/89, e con le esclusioni, i limiti, le riserve e le condizioni di cui al parere del dipartimento di prevenzione - servizio igiene e sanità pubblica della U.L S S. n. 10, n. 474 del 18 giugno 1996 e relativa documentazione che si intende parte integrante del presente dispositivo — l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Bibione Thermae», sito in comune di S. Michele al Tagliamento, località Bibione (Venezia), del quale è titolare la ditta «Terme Gestioni S.r.l.», con sede in Bibione, via delle Colonie n. 3, codice fiscale n. 02900880275;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Valentino Moro.

96A4714

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991/93, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore M09A pedagogia generale, per la disciplina «pedagogia generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze della formazione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

96A4751

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 2 0 9 6 *

L. 1.400